



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

151^a seduta (antimeridiana): mercoledì 16 gennaio 2008

Presidenza del presidente **BENVENUTO**

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e passim
* BARBOLINI (PD-Ulivo)	4
* CURTO (AN)	6, 7
* GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5, 6 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-0113, presentata da me e dal senatore Barbolini.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in via del tutto straordinaria per l'interrogazione in oggetto, oltre la risposta, è stata fornita un'ampia documentazione a corredo della risposta stessa, nella quale sono altresì contenuti i nomi dei partecipanti agli incontri delle aziende ceramiche che dicono di non conoscere le notizie.

Con l'interrogazione 3-01133 gli interroganti chiedono di conoscere se sia fondata la doglianza di Confindustria Ceramica che, nel convegno del 17 dicembre 2007, così come riportato su «Il Sole – 24 Ore» del 18 dicembre, ha lamentato l'inoperatività, a causa della mancata emanazione di istruzioni applicative, della disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 13, del testo unico sulle accise, sostituito dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che esclude dal campo di applicazione dell'accisa gli usi dei prodotti energetici, in particolare del gas metano, nella produzione della ceramica.

Al riguardo si fa presente che in seguito alle notizie apparse su «Il Sole – 24 Ore», l'Agenzia delle dogane il 19 dicembre 2007 ha predisposto un apposito comunicato stampa nel quale sono state indicate le dettagliate disposizioni amministrative, tempestivamente emanate in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità», entrato in vigore il 1° giugno 2007.

In particolare, l'Agenzia delle dogane ha emanato, in data 28 maggio 2007, la circolare 17/D, e successivamente, per quel che riguarda in particolare la problematica in esame concernente l'impiego di gas naturale nei processi di cui al citato articolo 21, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con nota del 24 luglio 2007 (prot. n. 4436), ha fornito agli uffici disposizioni in merito alla nuova disciplina e alle concrete modalità operative di applicazione.

La nota predetta ha in particolare evidenziato che, a decorrere dal 1° giugno 2007, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e

circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, i prodotti energetici e l'energia elettrica utilizzati per la riduzione chimica nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI26 (fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) di cui al Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, non sono sottoposti ad accisa.

Con detta nota, in buona sostanza, si precisa che rientrano senz'altro tra i processi metallurgici quelli di cui alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento. Si tratta di una importante novità, rispetto al quadro normativo vigente fino al 31 maggio 2007 che sottoponeva a tassazione i prodotti energetici destinati ai predetti impieghi.

Nel medesimo comunicato è stato, altresì, rilevato che presso la sede dell'ufficio delle dogane di Modena si è tenuto un incontro cui hanno partecipato rappresentanti della Confindustria di Sassuolo e alcune aziende *leader* nel settore delle ceramiche, nel corso del quale sono state fornite tutte le informazioni necessarie per poter avviare correttamente l'*iter* istruttorio per il riconoscimento delle agevolazioni in argomento.

L'Agenzia delle dogane ha rappresentato, infine, di aver emanato una nuova circolare (n. 37/D del 28 dicembre 2007) con la quale, tra l'altro, è stato chiarito che per quanto attiene alla procedura per il riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione del gas naturale nei suddetti usi, al fine di accordare o meno l'agevolazione, i fornitori sono tenuti al solo controllo formale teso ad accertare la presenza delle dichiarazioni rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dai consumatori finali dalle quali risulti che gli stessi sono nelle condizioni previste dalle disposizioni, anche contenute nella circolare citata e in eventuali successivi chiarimenti che dovessero intervenire per l'accesso al particolare trattamento (come del resto già avviene per l'applicazione dell'aliquota di accisa per usi industriali).

Con tali documenti amministrativi si è inteso dare completa informazione e diffusione delle istruzioni già diramate con concreta soluzione delle problematiche evidenziate da Confindustria Ceramiche.

Aggiungo che per completezza di informazione ho chiesto di avere l'elenco dei partecipanti all'incontro e copia di tutte le circolari affinché, in merito, il Senato sia adeguatamente informato.

BARBOLINI (*PD-Ulivo*). Ringrazio il Sottosegretario per la puntualità e la completezza della risposta fornita, nonché per la documentazione di corredo acclusa alla nota scritta sull'interrogazione.

In merito alla risposta fornita dichiaro la mia soddisfazione. Alcuni dei rappresentanti del mondo della ceramica incontrati per caso nei giorni scorsi mi hanno espresso apprezzamento e insieme il ringraziamento per l'iniziativa avviata dal presidente Benvenuto e da me sostenuta, dal momento che la circolare del 28 dicembre conseguentemente emanata ha rap-

presentato un elemento rafforzativo, chiarificatore, un dettaglio di specificazione che ha consentito una migliore interpretazione delle norme.

Pertanto, mi sembra che la vicenda, opportunamente segnalata, abbia trovato risposte puntuali negli uffici competenti.

Posso immaginare che l'ufficio ritenesse che gli elementi a disposizione fossero già pienamente sufficienti, ma trattandosi di materie così delicate ritengo sia stato opportuno ribadire le indicazioni e i precetti soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti procedurali. Voglio però puntualizzare che tuttavia, dal momento che erano stati fatti incontri, la situazione avrebbe dovuto essere chiara fin da subito.

Segnalo, infine, all'attenzione del Sottosegretario – chiederò poi a lui, eventualmente, di attivarsi in questo senso – che, a prescindere da questa vicenda, ho l'impressione che tra l'attività dell'ufficio della dogana di Modena e il sistema degli attori economici e del territorio (forse perché la nostra Provincia esporta moltissimo, forse perché le normative sono sempre più complicate) ci sia qualcosa da monitorare, da oliare maggiormente per consentire una maggiore scorrevolezza dei flussi di comunicazione e per garantire interventi, soprattutto interpretativi e chiarificatori, nella logica del *problem solving*.

Oggi mi pare ci si sia mossi correttamente in questa direzione. Auspico che questo sia l'atteggiamento con cui si intende gestire il rapporto con l'economia del territorio modenese nel suo complesso, nel rispetto delle norme e delle procedure esistenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-0112, presentata dal senatore Curto.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione a risposta orale n. 3-0112 il senatore Curto chiede, in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, se non si ritenga di dover utilizzare le maggiori risorse stimate per rimborsare i contribuenti che avevano impropriamente versato dal 2003 al 2006 l'imposta sul valore aggiunto sulle auto aziendali, per ridurre il debito pubblico.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che la stima è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle dichiarazioni dei redditi alla data del 13 settembre 2006.

I riflessi prodotti da tale situazione sul debito sono stati marginali, in quanto per tali voci di bilancio si segue una contabilità sostanzialmente di cassa (minore spesa per interesse nel 2008-2009 dovuta alle minori uscite di cassa nel 2007).

Per quanto riguarda le istanze di rimborso, alla data del 4 dicembre 2007, sono state presentate 235.302 istanze telematiche, di cui 4.353 duplicate per un importo complessivo chiesto a rimborso di circa 848 milioni di euro.

Successivamente alla citata sentenza della Corte di giustizia, presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate – ai sensi dell'articolo 21 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – risultano prodotte, secondo i dati forniti dalle direzioni regionali ed aggiornati al 28 novembre 2007, circa 2.500 richieste di rimborso per un importo complessivo di circa 80 milioni di euro.

Giova precisare che la quota delle somme stanziata in bilancio per la restituzione del tributo in questione, non utilizzata per la predetta finalità, non potrà essere utilizzata quale mezzo di copertura di altri interventi, in quanto trattasi di mera regolazione contabile.

Aggiungo che nel testo della finanziaria per il 2008, approvato alla Camera dei deputati, è stato previsto l'utilizzo degli interessi risparmiati da questo accantonamento del debito: se ben ricordate, su proposta del presidente Duilio, è stata introdotta una norma relativa al quarto figlio. Questa è una delle voci che contribuiscono al finanziamento di quella norma.

Si richiama, comunque, l'attenzione sulle priorità stabilite da questo Governo, tra le quali si annovera al primo posto la riduzione dell'ammontare del debito pubblico. Pertanto, si assicura che, ove ne ricorrano le condizioni, le eventuali maggiori risorse finanziarie a disposizione saranno utilizzate per ridurre il debito pubblico (riacquisto di titoli di Stato sul mercato, finanziamento dei rimborsi a scadenza e così via).

CURTO (AN). Signor Presidente, è ormai accertato che la stima effettuata all'epoca era errata. Peraltro, è un errore di grandi dimensioni: si tratta di varie centinaia di milioni di euro che potevano essere utilizzati in maniera differente. Nell'interrogazione a mia firma ho chiesto che venissero chiarite le cause di questo errore marchiano.

Ho cercato di seguire con attenzione la risposta fornita dal rappresentante del Governo, ma probabilmente mi è sfuggito qualcosa. Infatti, il sottosegretario Grandi, da un lato, ha affermato che la nuova situazione sostanzialmente non produrrebbe grandi effetti perché si tratterebbe soltanto di una regolazione contabile; dall'altro, però, ha sottolineato che, se dovessero esserci le opportunità, le ulteriori risorse verrebbero utilizzate per ridurre il debito pubblico. Forse non ho compreso bene la risposta oppure c'è un'evidente discrasia che allora sarebbe opportuno chiarire.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi sembra che la cifra, prevista alla tabella C, alla voce «regolazione di debito pregresso», ammonti a 5,7 miliardi di euro per ciascun anno (2007, 2008 e 2009) per un totale di oltre 17 miliardi di euro. Se il debito pregresso non vi fosse, evidentemente le risorse verrebbero utilizzate per il ripiano del debito.

Quando il disegno di legge finanziaria è stato esaminato al Senato i dati non erano ancora disponibili (la scadenza era prevista per il 30 ottobre); invece, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è emerso che la somma stanziata come regolazione debitoria a copertura dei rimborsi ammonta a circa 2 miliardi di euro e che pertanto le rimanenti risorse vanno a copertura del debito. Viceversa, le somme iscritte a bilancio

per il pagamento degli interessi non più dovuti sono stati utilizzate nel corso dell'esame della citata legge finanziaria.

Non sono in grado di dare una risposta definitiva sulle cause che hanno determinato tale situazione. È vero che gli Uffici sono stati prudenti, ma è anche vero che le stime effettuate dal Governo sono state calcolate sulla base dei bilanci aziendali. Le imprese, però, hanno richiesto il rimborso per cifre significativamente inferiori: forse, di fronte ad un'eventuale richiesta di verifica, non essendo in grado di presentare le «pezze d'appoggio», si sono tenute sul margine stretto, magari anche perché non credevano sarebbe arrivata la sentenza. Non so se questa sia la ragione o se ve ne siano altre. In ogni caso, tutto ciò sarà oggetto di indagine.

CURTO (AN). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Grandi, rimarcando la rilevanza dell'errore compiuto nel 2006 nello stimare gli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. In ogni caso, sollecito il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione quanto prima le informazioni sulla totalità delle somme chieste a rimborso della spesa complessiva per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-01138, da me presentata.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione n. 3-01138, il senatore Benvenuto chiede se non si intenda intervenire per riportare le società fiduciarie in prima linea nel contrasto al riciclaggio, nonché semplificare al massimo gli adempimenti per le società fiduciarie, considerato il «basso rischio di riciclaggio» di tali soggetti.

Premesso che la lontana legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha introdotto tale istituto nell'ordinamento italiano essenzialmente con la finalità di dare ai soggetti colpiti dalle leggi razziali uno strumento giuridico per tutelare i propri patrimoni, il decreto legislativo n. 231 del 2007 non ha modificato la disciplina sostanziale delle società fiduciarie.

Infatti, è stata ribadita la loro natura di intermediari finanziari (articolo 11) ed il loro ruolo in prima linea nel contrasto al riciclaggio di denaro, tenendo conto ovviamente delle nuove e più stringenti misure sulla trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie, che sono stabilite a livello internazionale ed europeo.

In particolare, la direttiva n. 60 del 2005 dell'Unione europea, oltre a ribadire il divieto assoluto di conti e rapporti anonimi, introduce una novità di assoluto rilievo: l'obbligo per gli intermediari finanziari, i professionisti ed altre categorie specifiche di soggetti di identificare non solo il cliente ma, laddove vi sia, anche il titolare effettivo, ossia «la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività». Pertanto, appare evidente come l'obbligo di identificare il ti-

tolare effettivo debba trovare applicazione anche quando clienti siano le società fiduciarie che, per definizione stessa della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono «le società che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi».

Per questa specifica ragione, il citato decreto legislativo non ha previsto la possibilità di esenzione dagli obblighi di identificazione e registrazione della clientela per le operazioni che le società fiduciarie chiedono di effettuare, ad esempio, ad una banca o ad un notaio.

Il decreto legislativo non modifica in alcun modo il regime di «riservatezza tipica dell'attività delle società fiduciarie» in quanto l'identità del soggetto per conto del quale la società fiduciaria agisce non può mai essere resa pubblica. I dati sono acquisiti e trattati dall'intermediario (banca, notaio, o altro) nel rispetto del segreto bancario e professionale al fine di valutare se l'operazione presenti o meno profili di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In relazione al rischio di fuga di capitali all'estero al quale fa riferimento il senatore interrogante, si precisa che l'obbligo di identificare il titolare effettivo è previsto, prima ancora che dalla direttiva comunitaria recepita con il citato decreto legislativo n. 231 del 2007, dagli *standard* elaborati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e riconosciuti dalle Nazioni Unite. Pertanto, tutti i Paesi sono tenuti ad introdurre le nuove e più penetranti misure di prevenzione.

Sulla base delle prime esperienze applicative del decreto, il Governo rimane comunque a disposizione per discutere, anche attraverso un incontro di carattere tecnico con l'Assofiduciaria, possibili modifiche del provvedimento normativo in questione che possano semplificare gli adempimenti per le società fiduciarie.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Consob, si fa presente che le società fiduciarie cosiddette «dinamiche», iscritte in una sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare (cosiddette SIM), sono in tutto assimilate alle società di intermediazione mobiliare e soggette alle disposizioni del testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) e dei relativi regolamenti attuativi. Nei loro confronti trova, quindi, applicazione lo stesso regime degli obblighi semplificati di verifica della clientela previsti per le società di intermediazione mobiliare.

Per quanto concerne, invece, le fiduciarie cosiddette «statiche», esse non sono soggette alla vigilanza della Consob in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le relative competenze sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Con riguardo all'attività svolta da queste ultime, la Consob ha avuto occasione di pronunciarsi sulla possibilità per le società fiduciarie di pura amministrazione di rendersi intestatarie di contratti di negoziazione e di raccolta ordini per conto dei propri fiducianti. In particolare, la Consob ha favorevolmente accolto un quesito posto da Assofiduciaria volto a chia-

rire «se sia possibile, per le società fiduciarie di pura amministrazione, rendersi intestatarie di contratti di negoziazione e di raccolta ordini per conto dei propri fiducianti, nonché, in caso affermativo, quale comportamento operativo debba essere tenuto dalle fiduciarie nell'assumere il contratto e nell'espletare l'adempimento delle disposizioni (di acquisto o vendita) volta a volta impartite dal fiduciante nella prestazione dei servizi di investimento».

Sulla questione la Consob ha reso noto che può ritenersi possibile per una fiduciaria statica affiancare all'attività di amministrazione che le è tipicamente propria l'espletamento di specifici incarichi di volta in volta affidati dal fiduciante. Tale operatività è ammessa, purché sia rispettata la tassativa condizione che nella determinazione della volontà del fiduciante non assuma rilievo alcun apporto professionale da parte della fiduciaria al fine di evitare di sconfinare nell'esercizio abusivo di servizi di investimento.

PRESIDENTE. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. In primo luogo, annuncio che utilizzeremo la possibilità indicata nella risposta di effettuare una verifica tecnica al fine di utilizzare la disponibilità da parte del Governo di correggere la delega, così come è stata attuata nelle misure antiriciclaggio. Quindi, da questo punto di vista reputo interessante la risposta fornita.

Devo però confermare che la posizione del Governo non è condivisibile per quanto riguarda l'attuazione della direttiva dal momento che era stato espresso un parere unanime, sia dalla Camera che dal Senato, affinché le società fiduciarie fossero considerate, così come richiesto, al pari delle banche e delle imprese di investimento.

Sottolineo che l'atteggiamento del Governo nell'attuazione di questa delega è particolarmente sconcertante, visto che il parere è stato espresso all'unanimità dalle Commissioni giustizia e finanze, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica. In sostanza, si chiedeva al Governo di rivedere la propria posizione iniziale per riportare le società fiduciarie in prima fila nel contrasto al riciclaggio, alla pari delle banche e delle imprese di investimento, così come previsto sin dall'inizio nella relativa disciplina nazionale risalente al 1991.

Al riguardo, ricordo che le società fiduciarie non possono maneggiare denaro contante della clientela; questo spiega il ridotto numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che, per loro natura, sono prevalentemente legate – come sappiamo – alla movimentazione di contanti. In secondo luogo, dal 1991 ad oggi le società fiduciarie sono sempre state pienamente rispondenti, per la loro struttura tecnico-giuridica e per la loro storia, ai requisiti richiesti dall'articolo 4 dell'allegato al decreto, condizione necessaria per poter essere ammesse ad accedere in via amministrativa alle procedure semplificate dell'articolo 26 del decreto.

Confermiamo il nostro disappunto per la mancata attuazione e siamo preoccupati per la segnalazione sollevata dal fiscalista Uckmar, presidente di Assofiduciaria, il quale prevede che dall'attuazione di tale direttiva

possa derivare una perdita in termini di clientela e di gestione di fondi all'estero.

Fatte queste precisazioni, colgo invece positivamente la disponibilità dimostrata ad effettuare ulteriori verifiche tecniche; ne sono già state effettuate moltissime, ma ci troviamo di fronte ad una resistenza incomprensibile da parte del Ministero dell'economia. So che l'onorevole Grandi non segue direttamente la questione, ma lo prego di farsi interprete affinché la verifica tecnica che avrà luogo non sia una perdita di tempo, ma possa permettere di porre fine alla *querelle* e tenga conto dell'importante indicazione che proviene da interlocutori rilevanti: due diverse Commissioni di Camera e Senato hanno posto l'attenzione su questa situazione per la quale occorrerà trovare, finalmente, una risposta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BENVENUTO e BARBOLINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come riportato da Emilio Bonicelli su «Il Sole-24 Ore» del 18 dicembre 2007, il giorno precedente si è svolto a Sassuolo (Modena) un convegno di Confindustria Ceramica (ex Assopiastrelle), nel corso del quale è stata energicamente lamentata l'inoperatività, a causa della mancata emanazione delle istruzioni applicative da parte della competente Agenzia fiscale, della nuova formulazione astrattamente valida dal 1° giugno 2007 dell'articolo 21, comma 13, del Testo unico sulle accise che – in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE di ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici – esclude dal campo di applicazione gli usi dei prodotti energetici, in particolare del gas metano, nella produzione ceramica;

secondo l'industria ceramica, ciò comporta indebiti aggravati fiscali per 33 milioni di euro, con effetti esiziali in un mercato altamente competitivo, già vulnerato da parecchi fattori fra cui l'indebolimento del dollaro nel fondamentale mercato americano, tanto più che altri paesi europei nostri concorrenti hanno già regolarmente usufruito della nuova possibilità,

si chiede di conoscere se la doglianza di Confindustria Ceramica sia fondata e, in caso affermativo, quali urgenti disposizioni si intendano adottare sul piano amministrativo, in applicazione della direttiva 2003/96/CE, circa la misura delle accise gravanti sul gas metano utilizzato nella produzione ceramica, che da tempo rappresenta stabilmente uno degli elementi trainanti del «*made in Italy*».

(3-01133)

CURTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale, a fronte dei 17.204.000.000 euro stimati per rimborsare i contribuenti che dal 2003 al 2006 avevano impropriamente versato l'Iva sulle auto aziendali, l'esborso effettivo non supererebbe il miliardo di euro, in quanto solo poco più di 200.000 contribuenti sui due milioni e mezzo previsti, avrebbero inoltrato istanza di rimborso;

ove ciò dovesse corrispondere al vero, se il Governo non ritenga di dover chiarire le cause di tale macroscopica errata valutazione, anche in rapporto agli effetti programmati sulla legge finanziaria per il 2007;

in conseguenza, se il Governo non ritenga o meno di dover utilizzare questo ulteriore ed ennesimo «tesoretto» in direzione dell'abbattimento del debito pubblico.

(3-01112)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul quotidiano «La Stampa» di oggi 19 dicembre 2007 il noto e qualificato fiscalista Victor Uckmar, nella qualità di Presidente di Assofiduciaria, contesta energicamente il ruolo e il rango assegnati alle società fiduciarie – tipico istituto italiano creato nel lontano 1939, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico e perfettamente compatibile con il mercato unico e l'ordinamento comunitario – dal nuovo decreto legislativo antiriciclaggio 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CEE;

in particolare Uckmar sostiene che con la nuova normativa «la riservatezza tipica della nostra attività viene a cadere» (si tratta, come noto, di riservatezza valevole esclusivamente nei confronti dei soggetti privati, in quanto non sussiste mai nei confronti dell'amministrazione fiscale, della magistrature e delle altre pubbliche amministrazioni), talché «con le nuove regole i nostri clienti manderanno i soldi all'estero»;

sono gli stessi motivi per i quali le Commissioni permanenti delle due Camere, nei pareri approvati all'unanimità rispettivamente il 10 e il 27 ottobre sullo schema del decreto, hanno invitato il Governo a rivedere la propria iniziale posizione riportando le società fiduciarie in prima fila nel contrasto al riciclaggio alla pari delle banche e delle imprese di investimento, così come era sempre stato fin dall'inizio della relativa disciplina nazionale del 1991;

avendo rilevato che il testo licenziato dal Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007 non aveva recepito i rilievi delle Commissioni parlamentari sulla base di motivazioni a suo giudizio inconsistenti e parzialmente erranee, l'interrogante, in qualità di Presidente della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, ha ribadito il 21 novembre 2007 al Ministro in indirizzo le suddette ragioni;

l'interrogante condivide le preoccupazioni espresse da Victor Uckmar, non solo per l'ordinato futuro del comparto delle società fiduciarie, ma anche per i più che possibili riflessi negativi sull'espatrio e sull'esteroinvestizione dei flussi finanziari generati in Italia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per riportare le società fiduciarie in prima linea nel contrasto al riciclaggio così come è sempre stato sin dal 1991, utilizzando la delega correttiva ancora aperta per diciotto mesi nonché – nel frattempo o in subordine – la facoltà conferitagli dall'articolo 26 dello stesso decreto legislativo 231/2007 di semplificare al massimo gli adempimenti per le società fiduciarie considerato il «basso rischio di riciclaggio» di tali soggetti, comprovato dall'esperienza di questi sedici anni.

(3-01138)